

COPIA

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 57 Del 21-10-2016

OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N°10 DEL 19/01/2011- "DIRETTIVA PER LA CONCESSIONE DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA E NON"

L'anno duemilasedici addì ventuno del mese di Ottobre alle ore 13:10 nell'Ufficio del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
PUNZO MARIA ROSARIA	Sindaco	X	
MASTRANTUONO FRANCESCO	Vice Sindaco	X	
CICCARELLI ROCCO	Assessore	X	
DI MARINO GIOSUE'	Assessore	X	
GRANATA LOREDANA	Assessore	X	
GUARINO FRANCESCO	Assessore	X	
NAPOLANO SUSI	Assessore	X	
TAGLIALATELA CATERINA	Assessore	X	
Presenti-Assenti		8	0

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, Dr. Michele Ronza.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco – nella sua qualità di Presidente – dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

L'ASSESSORE AL BILANCIO

PRESO ATTO che la congiuntura economica sfavorevole incide e non poco sulla capacità di liquidità dell'Ente;

RITENUTO che innumerevoli sono le richieste dei contribuenti per la concessione di dilazioni sui carichi tributari e non;

TENUTO CONTO altresì che con delibera n°10 del 19/01/2011 la Giunta Comunale si pronunciava *in subiecta materia*;

DATO ATTO che l'art. 4 della direttiva richiamata va modificato nella sua parte esplicativa consentendo altresì il rateizzo anche ai contribuenti per i quali siano state avviate procedure di recupero forzato (ipoteche, pignoramenti conti etc.);

Per tutto quanto premesso PROPONE DI DELIBERARE

Di sostituire l'art. 4 con il seguente:

art. 4 MODALITA' DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE

1. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate in rapporto alla entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente:

- fino a € 200,00 nessuna dilazione;
 - da € 200,01 a € 600,00 fino ad un massimo di 5 rate mensili
 - da € 600,01 a € 1.500,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili
 - da € 1.500,01 a € 3.000,00 fino ad un massimo di 18 rate mensili
 - da € 3.000,01 a € 5.000,00 fino ad un massimo di 26 rate mensili
 - da € 5.000,01 a € 11.000,00 fino ad un massimo di 36 rate mensili
 - da € 11.000,01 a € 16.000,00 fino ad un massimo di 42 rate mensili
 - da € 16.000,01 a € 22.000,00 fino ad un massimo di 54 rate mensili
 - da € 22.000,01 a € 28.000,00 fino ad un massimo di 65 rate mensili
- Oltre € 28.000,00 fino ad un massimo di 72 rate mensili

2. Le somme rateizzabili si riferiscono, per i tributi iscritti a ruolo, all'importo della cartella esattoriale e, per i tributi relativi agli avvisi di pagamento bonario, agli avvisi di accertamento o di liquidazione, all'importo totale dell'avviso e alla bollettazione ordinaria.

Le somme a favore del concessionario per interessi ed altre competenze non potranno essere rateizzate e dovranno essere pagate direttamente all'Agente della Riscossione contestualmente al pagamento della prima rata del piano di ammortamento.

In alternativa alla rateizzazione può essere concessa la sospensione fino ad un anno e la successiva rateizzazione per un numero di rate mensili residue fino al raggiungimento del periodo massimo di rateizzazione della fascia di appartenenza.

3. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a € 28.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria bancaria e/o assicurativa (compagnia presente nell'elenco della Banca d'Italia) che copra l'importo totale delle somme dovute per il periodo di rateizzazione.

4. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.

5. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

6. Sarà possibile concedere il rateizzo anche ai contribuenti per i quali siano state avviate procedure di recupero forzato (ipoteche, pignoramenti conti etc.) e con il conseguente pagamento della prima rata il contribuente può richiedere al concessionario la revoca e/o la sospensione delle azioni intraprese (pignoramenti, etc..)

7. Si decade dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza di 6 rate per le persone fisiche e 10 per le persone giuridiche, con pagamento dell'intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

- Di sostituire il comma 2 dell'articolo 6 con il seguente:

2. La domanda dovrà contenere un'autocertificazione resa ai sensi delle vigenti normative di cui al D.P.R. 445/2000, dalla quale si evinca la situazione di grave difficoltà finanziaria.

- Di abrogare il comma 3 dell'articolo 6.

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano ed accertati nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

di approvare la presente proposta modificando l'art. 4 di cui alla "Direttiva per la concessione di dilazione e/o rateizzazione di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria e non" così come sopra richiamato

Villaricca, 19 ottobre 2016

Assessore al Bilancio
Avv. Rocco Ciccarelli

PARERE REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Per quanto di competenza si esprime parere favorevole con la precisazione che, in considerazione delle modifiche dei parametri di concessione delle dilazioni di pagamento, sarà necessario verificare la compatibilità con l'attuale software in uso ed eventualmente apportare delle modifiche alla presente che saranno proposte, nel caso, dal sottoscritto

Villaricca, 21-10-2016

Il Responsabile del Settore Proponente
DR. ANTONIO D'ANIELLO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Si esprime parere Favorevole

Favorevole nell'intesa che la rateizzazione e/o sospensione prevista nel presente provvedimento non pregiudichi le previsioni del bilancio di cassa così come prevista dalla vigente normativa

Villaricca, li 21-10-2016

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario
Dott.ssa Maria Topo

Il Sindaco
f.to Avv. Maria Rosaria Punzo

Il Segretario
f.to Dott. Michele Ronza

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Fortunato Caso
